





Con comunicato, nota e circolare 8/D del 19 aprile, l'Agenzia delle Dogane ha fornito le istruzioni ed il quadro normativo di riferimento del nuovo **Codice Doganale Europeo** in vigore **dal 1° maggio 2016**.

Viene comunque previsto un periodo transitorio, fino al 01 maggio 2019, per consentire l'adattamento alle nuove disposizioni.

Con la circolare n. 8/D del 19 aprile 2016, l'Agenzia delle Dogane fornisce una prima disamina delle principali novità introdotte dalla **normativa doganale dell'Unione** ed impartisce le direttive procedurali ed operative relative a taluni profili di immediato impatto per gli Uffici delle dogane e per gli operatori.

Tra le novità o modifiche introdotte si citano:

- **modifica/eliminazione delle procedure di domiciliazione** che interessano la maggioranza delle dichiarazioni doganali, che rimangono comunque valide sino al loro riesame entro il 30/04/2019;

- i documenti che accompagnano la dichiarazione necessari all'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale dal 01 maggio saranno **forniti alla dogana**, non più sistematicamente, ma **solo se la normativa UE lo richiede** o se sono necessari per controlli doganali;

- costituzione in AIDA della "**Banca dati dei Rappresentanti**", contenente i soggetti cui è riconosciuto il potere di rappresentanza in dogana.

- modifica alla **rappresentanza doganale** (art. 18-21 CDU) in quanto viene indicato che **chiunque ha il diritto di nominare un rappresentante diretto o indiretto** per le sue relazioni con le autorità doganali.

Viene quindi meno la disposizione dell'art. 40 c. 2 DPR 43/73 che riservava la rappresentanza diretta agli spedizionieri doganali iscritti all'albo professionale.

Il Codice doganale definisce il "rappresentante doganale" come qualsiasi persona (persona fisica, giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire) nominata da un'altra persona affinché la rappresenti presso le autorità doganali per l'espletamento di atti e formalità previsti dalla normativa doganale precisando se la rappresentanza è diretta o indiretta;

- presentazione della dichiarazione telematica consentita solo per **merci presentate in dogana** o presso luogo approvato. Il soggetto che invia la dichiarazione è obbligato a **garantire il rispetto della condizione** di "merci presentate".

La dichiarazione telematica può essere presentata dall'importatore, dall'esportatore, dallo spedizioniere o da un suo rappresentante diretto o indiretto preventivamente autorizzati al Servizio telematico doganale.

Stante l'importanza delle modifiche introdotte, si consiglia di contattare i propri spedizionieri doganali al fine di evitare ritardi o problematiche in sede di disbrigo delle pratiche doganali stesse.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

**Studio Mantovani & Associati s.s.**  
*Dr. Sergio Mantova*

Le circolari sono disponibili anche sul sito [www.mantovanieassociati.it](http://www.mantovanieassociati.it)